

produttore comunitario della riapertura della procedura ed ha fornito alle parti interessate l'opportunità di rispondere ad un questionario inviato loro, di esprimere il loro parere per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (7) Il produttore comunitario e l'esportatore cecoslovacco hanno rispedito il questionario debitamente compilato alla Commissione ed hanno reso noto il loro parere per iscritto. Soltanto quattro importatori hanno risposto al questionario mentre gli altri hanno dichiarato di non essere interessati dalla procedura oppure, in vari casi, non hanno risposto affatto.

Tuttavia, le risposte inviate dall'esportatore e dagli importatori che si sono resi noti riguardavano soltanto una parte delle importazioni, nella Comunità, di permanganato di potassio originarie della Cecoslovacchia, registrate nelle statistiche ufficiali della Comunità stessa. Pertanto, il margine di dumping ed il conseguente pregiudizio sono stati determinati sulla base degli elementi disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le statistiche ufficiali sono state utilizzate per colmare le lacune emerse nei dati riguardanti le importazioni contenute nelle risposte dell'esportatore e degli importatori.

- 8) Dietro loro richiesta, il produttore comunitario e l'esportatore cecoslovacco sono stati informati degli elementi e delle considerazioni fondamentali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio definitivo nonché la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. All'esportatore cecoslovacco è stato inoltre concesso un periodo per formulare eventuali osservazioni. Prima di trarre conclusioni definitive, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle osservazioni formulate dal produttore comunitario e dall'esportatore cecoslovacco.

-) La Commissione ha chiesto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie per un'eventuale determinazione del dumping ed ha svolto le inchieste presso le sedi delle seguenti società

a) *Produttore comunitario*

— Industrial Química del Nalón SA, Oviedo, Spagna.

b) *Produttore nel paese di riferimento*

— Carus Chemical Company, Ottawa, Illinois, USA.

c) *Importatori nella Comunità:*

— Hachemie — Hamburger Chemische GmbH, Amburgo, Repubblica federale di Germania;

— Grillo Chemikalien GmbH, Duisburg-Hamborn, Repubblica federale di Germania.

-) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1988 ed il 30 giugno 1989.

E. Prodotto

I. Descrizione del prodotto

- (11) Il prodotto oggetto dell'inchiesta e il permanganato di potassio che, a temperatura ambiente, si presenta sotto forma di un solido cristallino di forma romboidale, dotato di una lucentezza metallica rosso scuro. È un composto del manganese, del potassio e dell'ossigeno, nella cui produzione intervengono due materie prime: il minerale di pirolusite e la potassa caustica. Con una procedura di fabbricazione in due fasi, le materie prime vengono convertite per ossidazione, anzitutto in manganato di potassio e quindi in permanganato di potassio.
- (12) Il prodotto è disponibile prevalentemente in tre qualità tecnica, «free-flowing» e farmaceutica. Il prodotto tecnico ed il prodotto free-flowing sono intercambiabili per tutti gli impieghi.

II. Prodotto simile

- (13) La Commissione ha riscontrato che il permanganato di potassio prodotto nella Comunità e quello esportato dalla Cecoslovacchia sono prodotti simili in tutte le loro caratteristiche fondamentali fisiche e tecniche. Essa ha inoltre appurato che non esistono differenze di questo tipo tra il prodotto ottenuto in Cecoslovacchia e quello fabbricato negli Stati Uniti, scelti come paese di riferimento (vedi considerando 15 e 16).
- (14) Il Consiglio è giunto alla conclusione che le importazioni cecoslovacche sono costituite da prodotti simili al permanganato di potassio prodotto nella Comunità e negli Stati Uniti.

F. Dumping

- (15) Per determinare l'esistenza di importazioni oggetto di dumping dalla Cecoslovacchia, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Cecoslovacchia stessa non è un paese ad economia di mercato e pertanto ha dovuto basare i propri calcoli sul valore normale del prodotto in un paese ad economia di mercato. A tal fine, il ricorrente ha proposto gli Stati Uniti come paese di riferimento. Poiché anche durante la procedura precedente si erano scelti gli Stati Uniti come paese di riferimento, la Commissione ha accolto la proposta del ricorrente e stabilito che la base di raffronto fosse anche questa volta costituita dal prezzo di vendita del prodotto sul mercato statunitense. L'esportatore cecoslovacco non ha mosso alcuna obiezione in merito.
- (16) La Commissione ha verificato che negli Stati Uniti non esistono controlli di prezzi e vi sia sufficiente concorrenza a seguito della presenza di massicce importazioni da paesi terzi; inoltre, ha verificato che i prezzi applicati dal produttore statunitense sul mercato interno siano ragionevolmente proporzionali ai costi di produzione, tenendo altresì conto di un margine di profitto. Di conseguenza, il Consiglio conferma la scelta della Commissione riguardo alla base di determinazione del valore normale.